

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1478**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSATTINI, CASINI CARLO, NICOTRA, RAVASIO, RUBINO, MATTARELLA, PORTATADINO, RIGHI, SAVIO, FALCIER, SARTI ADOLFO, CACCIA, FRANCHI ROBERTO, RABINO, CARRUS, ASTORI, TEDESCHI, CORSI, MEMMI, AZZOLINI, BIANCHI, COLONI, PONTELLO, REBULLA, GARAVAGLIA, PASQUALIN, CASATI**

*Presentata il 22 marzo 1984***Abolizione dell'attività pugilistica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — « La boxe è uno sport pericoloso. Contrariamente agli altri sport, lo scopo fondamentale della boxe è di infliggere un danno corporale all'avversario. La boxe può provocare la morte e avere una pericolosa incidenza su lesioni cerebrali di carattere cronico ».

È questa la ragione per cui l'Associazione medica mondiale raccomanda che la boxe sia interdetta, in una proposta votata a forte maggioranza nel corso della 35ª assemblea svoltasi a Venezia.

Il problema è più volte affiorato anche nel passato, ma ogni volta è finito stranamente per rientrare come per una sorta di tacita tolleranza.

Ma, ora, una affermazione e una raccomandazione così solenne, diffusa da parte di un congresso mondiale di medicina, ha

riproposto il problema in modo troppo autorevole perché possa essere facilmente tacitato.

Recenti, tragici casi di giovani pugili morti a seguito di combattimenti hanno ulteriormente scosso la pubblica opinione, oggi più sensibile ed impegnata nella difesa della vita contro qualunque forma di oppressione.

Dei casi è stata altresì interessata la magistratura, essendo stato ipotizzato il reato di omicidio colposo.

I pronunciamenti della scienza medica nei confronti del pugilato sono molto importanti, perché frutto di indagini oggettive e non affermazioni interessate. È il medico che può dirci se un'attività favorisce l'equilibrio generale dell'atleta o se al contrario ne colpisce le strutture e le ma-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nifestazioni. E questo il motivo che ci porta a soffermarci un po' più a lungo su ciò che la medicina ha detto in materia, anche perché le sue affermazioni dovranno costituire le premesse più serie per una valutazione etica.

1. Sono già assai significative le dichiarazioni rilasciate al *Corriere Medico* proprio da coloro che hanno proposto alla 35ª assemblea dell'Associazione medica mondiale l'abolizione della boxe, votata a forte maggioranza. Si tratta del dottor B. Baruchello (presidente dell'Associazione medica mondiale), del professor E. Parodi (presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici) e del professor M. Olivetti (segretario dell'ordine dei medici di Torino e membro della commissione della Federazione per la deontologia).

a) Il dottor B. Baruchello, all'intervistatore che lo interrogava sulla opportunità o meno della « Dichiarazione » ha risposto: « Quella dichiarazione, che bisognava fare, e che forse anzi bisognava fare già da molto tempo, ha scatenato un pandemonio. Perché ci sono grossi interessi, tutto un mondo consolidato, che verrebbe a cadere se la raccomandazione fatta dall'assemblea venisse accolta ». E ha subito aggiunto che la boxe non può essere considerata uno sport perché ha « come scopo fondamentale quello di infliggere un danno corporale all'avversario. Ci sono sport come l'alpinismo, o come le corse di Formula 1, che statisticamente hanno provocato più morti di quanti ne abbia provocati la boxe. Ma si differenziano nettamente dal pugilato, in quanto l'incidente che si verifica non è il fine istituzionale di questi sport stessi ».

b) Il professor E. Parodi non è stato meno critico: « Bisogna che l'opinione pubblica arrivi finalmente alle conclusioni cui è arrivata l'Associazione medica mondiale: la boxe è una manifestazione da giungla, più che uno sport. Ma non basta parlare, bisogna decidere qualcosa di concreto ».

c) Finalmente il professor M. Olivetti, interrogato sulle funzioni del medico di

bordo ring, ha risposto con una significativa battuta: « Se io fossi nominato medico di bordo ring, e avessi potere di interrompere l'incontro, non avrei incertezze: sospenderei appena i due pugili cominciano a scambiarsi i primi colpi. Prendere dei colpi in testa è dannoso in assoluto, crea certamente delle microemorragie. Negli Stati Uniti è stato fatto uno *screening* su un gruppo di pugili, e il 50 per cento di essi sono risultati affetti da danni neurologici irreversibili. Ricordiamoci il K.O. è commozione cerebrale. Anche se il pugile non finisce mai K.O. i colpi ripetuti lo danneggiano. E sono proprio i grandi "incassatori" quelli che diventano i "suonati", come li chiamano ».

2. Ma la condanna che i medici, raccolti a Venezia dai più diversi paesi, hanno pronunciato pochi mesi or sono, era già stata pronunciata e scritta in varie occasioni dai loro stessi maestri molti anni prima.

a) Nel 1958 il noto specialista di malattie sportive, e presidente della Federazione medico-sportiva italiana, il professor La Cava, aveva trattato ampiamente delle lesioni irreversibili prodotte sul cervello dai pugni sferrati con violenza contro il capo dell'avversario. E prima ancora della pubblicazione del suo libro, egli aveva segnalato tali danni in una relazione scientifica letta al congresso internazionale dei medici sportivi tenutosi a Bruxelles all'inizio del 1952, dove aveva comunicato che, da una sua personale ricerca su 134 pugili professionisti, aveva rilevato in tutti una forma di graduale degenerazione dei centri nervosi comunemente chiamata « malattia dei pugili ». Già in quella occasione le sue indicazioni conclusive, tendenti a mettere in allarme il mondo dello sport di fronte a questi rischi gravi e accertati, vennero sottoscritte e condivise da tutta l'assemblea dei medici presenti.

b) Negli anni sessanta e settanta, dopo ogni incidente mortale sul ring, l'ambiente medico, interrogato dalla stampa, o di propria iniziativa, si era sempre dichiarato, nella sua forte maggioranza, contro

la boxe, perché « lesiva » di tutto l'organismo dell'atleta e causa delle « inevitabili » e « irreversibili » lesioni cerebrali che il pugno sferrato contro la teca cranica determina: principalmente per lo stiramento, fino alla rottura, delle fibre nervose che formano la materia bianca e per la spaccatura delle piccole vene irroranti il cervello e la definitiva morte delle cellule compromesse.

3. La scienza medica più recente, con l'aiuto dei moderni strumenti di indagine intracerebrale, conferma pienamente i rilievi e le preoccupazioni del passato; ed esplicita con maggior precisione l'entità e la gravità dei danni che il pugile riporta dai combattimenti.

a) « Diciassette pugili su cento sono colpiti dall'encefalopatia da boxe »: è l'allarmante risultato di una indagine abbastanza recente, condotta dal neurologo inglese A.K. Roberts, il quale avverte che tale degenerazione psichica può rilevarsi anche dopo anni dall'ultimo combattimento.

Il dottor A. Franzini, dell'Istituto neurologico « Besta » di Milano, è ancora più preciso: « Abbiamo fatto dei TAC e degli elettroencefalogrammi su un campione di 10 giovani pugili professionisti, e abbiamo trovato alterazioni (atrofia cerebrale irreversibile) in relazione al numero dei K.O. subiti. Secondo i nostri dati, sono sufficienti 4 K.O. completi (non tecnici) per produrre una atrofia cerebrale anche in soggetti giovani, di età compresa tra i venti e i trenta anni. E questo indipendentemente dal numero dei combattimenti disputati ».

b) La meccanica dei danni cerebrali può essere indicata in questi brevi accenni, che ricaviamo dalle osservazioni degli specialisti finora citati: il pugno sferrato contro il mento o al volto o alla fronte o sulle pareti laterali del capo produce uno spostamento rotatorio della massa cerebrale così improvviso e massivo, che questa finisce per sbattere contro le strutture ossee della teca cranica, con l'inevitabile sofferenza e lacerazione multi-

pla di cellule. Ne è il sintomo più palese lo stato di incoscienza e di insensibilità in cui il pugile messo al tappeto cade istantaneamente. Al risveglio, almeno per qualche minuto, non ricorda più nulla; avverte solo torpore e vertigini, che, anche se gli permettono di riprendere il combattimento, lo lasciano in uno stato come di « ubriacatura »; si suol dire, in gergo, che lo lasciano *groggy* (letteralmente « intontito »).

Gli specialisti assicurano che, in ogni caso, qualunque sia l'effetto immediato del pugno subito, ogni colpo violento lascia fatalmente un segno sul cervello; e via via che i combattimenti si ripetono, le tracce del deterioramento cerebrale si fanno più visibili e profonde. L'« intossicazione da pugni » è visibile e riscontrabile abbastanza facilmente, soprattutto dallo specialista, al primo contatto con il soggetto.

c) Infine, non vanno sottovalutate alcune lesioni o ferite in altre parti del corpo. Sono possibili sanguinazioni o irritazioni gravi dei reni o del fegato violentemente colpiti, distacchi della retina, rottura del timpano, frattura della mandibola o del carpo della mano, distorsioni o lussazioni, enfisema dell'orbita dell'occhio, alterazione delle congiuntive o delle membrane corneali. Danni già osservati, a suo tempo, dal professor La Cava già citato.

#### 4. Aspetti giuridici del problema.

4.1. Finché la boxe sarà ammessa nel nostro ordinamento come espressione sportiva — siamo dunque parlando *de iure condito* — i danni che conseguono da un combattimento tra dilettanti o tra professionisti, se debitamente contenuti nei limiti previsti dalle norme e nello stretto esercizio della competizione, sono da considerare elementi facenti parte dell'attività specifica di questo sport. I pugili risponderanno penalmente — nei modi e presso gli uffici competenti a seconda delle infrazioni — solo delle lesioni provocate da « colpi proibiti » sferrati volontariamente, o per imprudenza o imperizia.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ci interessa maggiormente — anche per i fatti che ci hanno indotto ad esaminare tutto il problema — il caso in cui si ha la morte del pugile in seguito ad un combattimento. La magistratura interviene di ufficio, aprendo una indagine sulla responsabilità dell'accaduto. Si ha allora una « comunicazione giudiziaria » nei confronti di chi risulta poter essere il più direttamente implicato nell'accaduto.

a) La comunicazione giudiziaria — chiamata un tempo con minore proprietà « avviso di reato » — è semplicemente l'avvertimento, comunicato al soggetto in questione, che la magistratura ha aperto una inchiesta sul suo operato; se dall'indagine risulteranno elementi a suo carico, egli verrà « indiziato di reato », e potrà naturalmente intervenire nel processo con un avvocato e con un consulente tecnico.

b) Nell'azione potrà essere ipotizzato dalla magistratura un « omicidio preterintenzionale » — reato che viene punito con una reclusione da 10 a 18 anni, e di competenza della Corte d'assise — qualora risulti che il « colpo proibito » che ha effettivamente determinato la morte del pugile sia stato sferrato volontariamente dall'indiziato, pur senza intenzione di uccidere, ma solo nella volontà di ridurre la potenza dell'avversario.

c) Potrà, invece, essere ipotizzato solo un « omicidio colposo » — reato che viene punito con la reclusione da 5 mesi a 5 anni, ed è di competenza del tribunale — quando risulti che il « colpo proibito », che ha determinato la morte del pugile, non è stato dato volontariamente, ma solo per imperizia o per imprudenza o per istintivo eccesso di difesa.

d) In ogni caso, sarà sempre assai difficile accertare se l'inosservanza delle regole del gioco sia dipesa da un « errore » o da una « precisa volontà » dell'avversario. « In uno sport come la boxe è difficile, forse quasi impossibile per lo " spettatore " stabilire se un colpo proibito (o una testata) è stato dato volontariamente o se si è trattato di un errore dovuto alla concitazione del momento. Lo insegna

del resto un celebre precedente, quello del caso Antognoni (il calciatore): anche allora l'accusa ipotizzò un gesto volontario, ma il tribunale ritenne che al più si potesse parlare di colpa ».

4.2. Se le « Raccomandazioni » di Venezia — sia pure attraverso passi gradualmente — avranno un seguito anche sul piano giuridico italiano, alla fine, in forza delle leggi contenute nel nostro ordinamento, la boxe — qualora rimanga ancora arte di colparsi reciprocamente con i pugni guantati al capo e al corpo privi di speciali protezioni — dovrà necessariamente uscire dall'elenco delle attività sportive legalmente ammesse per passare eventualmente tra le attività illegali. Infatti, le sarebbero contro sia l'articolo 5 del codice civile, sia gli articoli 582 e 583 del codice penale.

a) L'articolo 5 del codice civile recita: « Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ».

Che questo articolo abbia a che vedere anche con le minorazioni psico-somatiche inferte dai colpi dei pugili che si affrontano sul ring, sul piano del diritto sembra scontato, soprattutto quando si tratta di combattimenti tra professionisti. Il punto di partenza per questa presa di posizione è la dichiarazione della medicina specialistica che accerta, con l'aiuto di strumenti diagnostici assai precisi, i gravi danni alla integrità fisica dei pugili; danni che derivano dalla stessa tecnica della competizione, basata appunto sullo scambio di colpi duri e fatalmente lesivi dell'organismo.

Se le cose stanno così, quando il pugile, sia pure in piena libertà, accetta il combattimento sapendo che, pur ricorrendo a un perfetto stile di difesa, verrà colpito violentemente con danni permanenti della propria integrità fisica, cade sotto il divieto dell'articolo 5 del codice civile. Che nel passato non sia stato posto

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in adeguato rilievo questo aspetto di illegittimità giuridica, da parte del pugile, di firmare contratti e di acconsentire a combattimenti pugilistici — stante il fatale coinvolgimento di gravi danni alla propria integrità personale —, pensiamo sia da attribuire al fatto che non erano ancora sufficientemente conosciuti, almeno nella misura in cui lo sono oggi, i danni che il pugilato porta fatalmente con sé.

In altre parole, nel passato si ammetteva che il pugilato fosse uno sport assai duro, che esigeva una grande e lunga preparazione; ma non si ammetteva che il « danno risultante » soprattutto nei casi gravi, facesse parte della struttura stessa del combattimento; lo si considerava semplicemente un « disgraziato incidente ».

b) Ha una sua rilevanza giuridica contro la boxe l'articolo 582 del codice penale che stabilisce: « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni ». Infatti, la qualità dei danni che risultano nel pugile dopo ogni combattimento è tale che non si può più parlare di possibile riassorbimento dei colpi ricevuti; il corpo, e soprattutto la mente, ne porteranno sempre le tracce. Di conseguenza, si tratta di una « lesione personale » dalla quale deriva una degenerazione irreparabile del soggetto. E questo avviene anche quando non è possibile avvertirlo immediatamente o manifestamente.

c) Le dichiarazioni dell'Associazione medica mondiale, dalle quali risulta che nella boxe non si tratta di « lesioni » personali passeggero o superabili, ma di lesioni permanenti e gravemente influenti sulla personalità del pugile, mettono in evidenza l'applicabilità al problema della boxe, dell'articolo 583 del codice penale, che qui di seguito riportiamo.

« La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occu-

pazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;... ».

4.3. È assai significativo un pronunciamento del presidente del tribunale di Milano, il professor Piero Pajardi, fatto in occasione della morte del pugile Angelo Jacopucci, ricoverato in stato di coma dopo un combattimento sul ring e morto sotto rianimazione il 22 luglio del 1978:

« Da anni io conduco su *Avvenire* una insistente campagna personale contro ogni tipo di violenza, fisica o morale, individuale o collettiva. Mi sono occupato specificamente anche del pugilato. A dire il vero, alla mia affermata equazione (pugilato-violenza) qualcuno ha risposto argomentando che non vi è sport, perfino il gioco della cavallina dei nostri bambini, senza violenza e senza rischio. Questa è una classica « risposta-trappola » perché si può agevolmente replicare che in nessuno sport la violenza è lo stesso oggetto dello sport. Sempre la violenza è una componente più o meno intensa di una attività, il rischio di danno alla persona è una condizione indefettibile di tale attività nelle più varie misure. Ma nel pugilato la violenza in sé è elevata ad attività, mentre il rischio supera ogni livello di accettabilità. Il pugilato è di per sé violenza dell'uomo diretta sull'uomo e la vittoria è legata alla maggiore violenza ».

## 5. Riflessioni etiche.

5.1. Occorre subito premettere che qualunque valutazione etica di fatti e di comportamenti umani deve necessariamente

te affidarsi, per un pronunciamento debitamente informato, alle risultanze e alle dichiarazioni di quella scienza che su tali fatti e su tali comportamenti può esprimere giudizi di competenza. Nel problema della boxe, le scienze che sole possono giudicare la gravità dei danni che i combattimenti pugilistici inevitabilmente provocano, sono la neuropsichiatria e la traumatologia. Ora, ambedue queste scienze vanno affermando con sempre maggior forza e sicurezza, sulla base anche delle diagnosi strumentali più recenti, che i danni del pugilato sono gravi e irreversibili, anche quando tali non appaiono immediatamente.

A questo punto, non è più possibile un errore di valutazione a livello etico. Anche se la boxe può possedere aspetti « positivi » di formazione personale, con le sue espressioni di coraggio e di sopportazione del dolore fisico, di tecnica di difesa, di sviluppo delle qualità atletiche e di altre qualità assai importanti per la vita, unitamente ad aspetti interessanti per lo spettacolo, finché essa consisterà nello scambio violento di pugni, sferrati contro il capo e contro il corpo privi di speciali protezioni, con l'intenzione da parte di ciascuno degli atleti di fiaccare la capacità di resistenza e di difesa dell'altro, con i conseguenti danni segnati dalla medicina, sul piano etico essa non potrà essere ammessa.

E quanto l'etica aveva detto anche del duello, quando questo combattimento all'arma veniva ritenuto una dimostrazione di coraggio in difesa della propria ragione o del proprio onore. Solo un costume più civile e una riflessione più matura della comunità hanno portato al suo divieto. Al fondo delle due forme di competizione, la boxe e il duello, per quanto diverse nella struttura, c'è un comune denominatore: la volontà di infliggere un danno all'avversario. Di conseguenza, il pronunciamento etico non può essere sostanzialmente diverso nei due casi.

5.2. A questo punto è facile dedurre che non è neppure possibile annoverare la boxe tra le attività sportive. Lo sport,

nell'accezione più comune, è formazione ed educazione del corpo alla forza, alla resistenza, all'agilità dei movimenti, al superamento di difetti del comportamento o della gestualità, allo sviluppo delle capacità di controllo della pigrizia, della fatica; porta al dominio degli istinti. Le sue finalità sono tutte dirette alla « creazione di valori » utili alla vita e all'equilibrio generale. Ora, il pugilato, pur ammesso che abbia, in certi suoi risvolti e in certe sue manifestazioni, indubbi valori di formazione, comuni a ogni autentica attività sportiva, porta in sé, come parte essenziale del suo « specifico », elementi contro la vita e l'equilibrio generale, che lo escludono dal mondo dello sport.

5.3. All'obiezione assai ricorrente che ogni sport porta con sé i suoi rischi e i suoi costi, è assai facile rispondere, dopo quanto abbiamo riferito finora: se è vero che ogni manifestazione sportiva ha le sue vittime, negli sport autentici esse non sono nella linea delle loro finalità; mentre lo sono nel pugilato, dove la struttura e la tecnica stessa del « gioco » portano a colpire con forza l'avversario per stroncarlo il più rapidamente ed efficacemente possibile nelle sue energie di difesa e di attacco, per metterlo in situazioni tali di sofferenza e di danneggiamento celebrabile e fisico, da ridurlo al tappeto o da indurlo al ritiro. Il ferimento o la morte, in una cordata di montagna o in una corsa di macchine, è la conseguenza di un vero incidente; nella boxe è conseguenza della natura della competizione e delle leggi che la regolano.

5.4. Ci si obietta ancora che, nei confronti dei possibili rischi e costi personali che la boxe coinvolge, c'è l'esplicito e libero consenso del pugile. Sul piano etico — come del resto abbiamo rilevato sul piano giuridico, quando abbiamo richiamato l'articolo 5 del codice civile — un consenso ad essere danneggiato non ha valore: esso viola il dovere che ciascuno ha di amministrare nel miglior modo possibile la propria esistenza e la propria integrità. Tanto più che, nel caso specifico

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della boxe, il consenso di un pugile ad accettare eventuali danni personali, nel combattimento porta inevitabilmente — per ragioni di difesa e di risposta competitiva — a una corrispettiva serie di colpi all'indirizzo dell'altro pugile. Su tutto ciò non è possibile eticamente alcun consenso.

5.5. Un'ultima ragione, anch'essa importante sul piano etico, che depono contro la boxe, è il clima di violenza che si avverte nelle riunioni di pugilato. Tutti abbiamo potuto constatare, durante le trasmissioni televisive, l'accanimento degli spettatori e avvertire gli incitamenti urlati dall'angolo dai « secondi ». Non è più solo entusiastica ammirazione per l'atleta per cui si parteggia, come avviene ad esempio nelle gare ciclistiche, ma è anche soddisfazione per il pugile avversario abbattuto, che si contorce sotto i colpi o è al tappeto in stato di incoscienza. Non è raro il caso in cui si avvertono invettive contro il proprio « idolo », perché non aggrisce più duramente. Non c'è dubbio che, pur esprimendo in certi momenti un vero spettacolo di bravura e di aggressione pulita, i combattenti pugilistici, soprattutto se sono in gioco titoli e grosse « borse », creano nel pubblico un clima di disgustosa tensione, indubbiamente diseducante e predisponente alla violenza.

Scorrendo la biografia di alcuni campioni a riposo, ci hanno sempre colpito alcuni momenti assai tristi da loro vissuti sul ring, quando, ad esempio, nel dolore parossistico, provocato dai colpi rab-

biosi dell'avversario, avvertivano gli applausi per questi colpi che li stavano demolendo: momenti di vera paura, nella incapacità di reagire e nel terrore di venire definitivamente sopraffatti.

#### 6. Conclusione.

Non mancano né mancheranno i tentativi dei dirigenti del pugilato e del Sindacato nazionale dei pugili di salvare la boxe. Tuttavia, stante la convergenza — che abbiamo cercato di evidenziare — sia delle severe critiche dell'Associazione medica mondiale e degli specialisti neuropsichiatrici e traumatologici, sia delle indicazioni negative provenienti da alcune norme dell'ordinamento giuridico e da alcuni principi dell'etica, riteniamo che, finché il combattimento non muterà sostanzialmente le sue attuali caratteristiche, non riuscirà mai né a salvarsi dai « casi drammatici » che con frequenza la mettono sotto accusa davanti all'opinione pubblica, e talvolta di fronte al magistrato, né a sottrarsi a una netta condanna sul piano etico. Colpire l'avversario per prevalere su di lui attraverso la graduale demolizione dei suoi centri di attacco e di resistenza, che lascerà inevitabilmente i suoi segni per tutta la vita, è palesemente contro l'uomo.

È per tutti questi motivi che, attraverso questo progetto di legge, proponiamo l'abolizione dell'attività pugilistica sia per i professionisti sia per i dilettanti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

È abolita nel territorio della Repubblica l'attività pugilistica sia per i professionisti sia per i dilettanti, in pubblico e in privato.

### ART. 2.

Chiunque organizza o esercita tale attività è punito per espletamento di attività illecita con l'ammenda fino a cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi, salvo che i fatti costituiscano ulteriori fattispecie di reato.

### ART. 3.

Con effetto immediato, all'entrata in vigore della presente legge, sono sciolte le associazioni di pugilato e la Federazione italiana di boxe.